

A PROPOSITO DI.... DPCM 26 LUGLIO 2011: EQUIVALENZA TITOLI

In attuazione all'art. 4 c2 della Legge 42 del 26/2/1999 e del DPCM 26/7/2011 il Ministero della Salute ha emanato le indicazioni operative, per le Regioni e le Province autonome, al fine di rendere uniforme sul territorio italiano l'attività istruttoria per il riconoscimento e quindi l'EQUIVALENZA dei diplomi delle professioni sanitarie acquisiti nel pregresso ordinamento.

Il provvedimento, richiamati i titoli per cui è possibile richiedere l'equivalenza (vedi elenco sottostante), indica agli organismi preposti tempi e procedure da attivare affinché i singoli interessati possano inoltrare la loro richiesta.

Anzitutto le Regioni dovranno procedere alla pubblicazione di uno (per tre gruppi di professioni) o tre avvisi pubblici (uno per ogni gruppo di professioni) secondo lo schema indicato stabilendo un termine per la presentazione delle istanze di 60 gg dalla pubblicazione:

Gruppi di professionisti	Professioni sanitarie per cui chiedere l'equivalenza del titolo posseduto	Periodo temporale nel quale le Regioni devono dare avvio ai procedimenti di riconoscimento
Professioni tecnico sanitarie	Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igiene dentale e dietista.	Da gennaio 2012
Professioni sanitarie riabilitative	Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-Assistente in oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale.	Da giugno 2012
Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica	Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico	Da novembre 2012
Professioni tecniche della prevenzione	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario	

Le istanze saranno valutate in sede di Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero della Salute, ma gli enti preposti dovranno verificare l'ammissibilità o meno di ogni singola richiesta e saranno titolati a richiedere documentazione integrativa.

Esponilo nella tua bacheca sindacale !!!



Il riconoscimento dell'Equivalenza è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato sia autonomo, e non anche per l'accesso alla formazione post-base

Secondo le disposizioni non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza

Articolo 3

Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento

1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:

- a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
- b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
- c) Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
- d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
- e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
- f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
- g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
- h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
- i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
- j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
- k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
- l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
- m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
- n) diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
- o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.

Inoltre, non verranno presi in considerazione i titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art.4, c. 1, della legge 42/99
(vedi elenco allegato)

Esonilo nella tua bacheca sindacale !!!

PROFESSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA	
INFERMIERE	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 191 del 17.08.2000
OSTETRICA/O	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
INFERMIERE PEDIATRICO	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	
PODOLOGO	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
FISIOTERAPISTA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 190 del 16.08.2000
LOGOPEDISTA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 191 del 17.08.2000
'TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
'TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 190 del 16.08.2000
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 189 del 14.08.2000
EDUCATORE PROFESSIONALE	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
PROFESSIONI TECNICO SANITARIE	
Area Tecnico - diagnostica	
TECNICO AUDIOMETRISTA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 191 del 17.08.2000
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 190 del 16.08.2000
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
Area Tecnico - assistenziale	
TECNICO ORTOPEDICO	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 191 del 17.08.2000
TECNICO AUDIOPROTESISTA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 189 del 14.08.2000
IGIENISTA DENTALE	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
DIETISTA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE	
TECNICO DELLA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E DEI LUOGHI DI LAVORO	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 191 del 17.08.2000
ASSISTENTE SANITARIO	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000

Per qualsiasi necessità contatta il tuo operatore Cisl

Bergamo, 3 novembre 2011

Espone nella tua bacheca sindacale !!!



Via Carnovali, 88/a - 24126 BERGAMO
 Tel. 035.324.510 - 035.324.600
 Fax.035.324.511
 Email: info@cislbergamo.it
www.fpsbergamo.cisl.it